

I

(Comunicazioni)

CORTE DI GIUSTIZIA

CORTE DI GIUSTIZIA

SENTENZA DELLA CORTE

15 ottobre 1996

nel procedimento C-298/94 (domanda di pronuncia pregiudiziale dell'Arbeitsgericht di Halberstadt): Annette Henke contro Gemeinde Schierke e Verwaltungsgemeinschaft «Brocken» ⁽¹⁾

(Mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di imprese — Trasferimento di determinate funzioni amministrative di un comune a un ente costituito a tal fine da più comuni)

(97/C 9/01)

(Lingua processuale: il tedesco)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nel procedimento C-298/94, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE, dall'Arbeitsgericht di Halberstadt (Germania), nella causa dinanzi ad esso pendente tra Annette Henke contro Gemeinde Schierke, Verwaltungsgemeinschaft «Brocken», domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 1, n. 1 della direttiva del Consiglio 14 febbraio 1977, 77/187/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti (GU n. L 61, pag. 26), la Corte, composta dai signori G.C. Rodríguez Iglesias, presidente, G.F. Mancini, J.C. Moitinho de Almeida e J.L. Murray, presidenti di sezione, P.J.G. Kapteyn, D.A.O. Edward, J.-P. Puissochet (relatore), G. Hirsch e H. Ragnemalm, giudici; avvocato generale: C.O. Lenz, cancelliere: H.A. Rühl, amministratore principale, ha pronunciato, il 15 ottobre 1996, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

L'art. 1, n. 1 della direttiva del Consiglio 14 febbraio 1977, 77/187/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti, deve essere interpretato nel senso che la nozione di «trasferimento di impresa, di stabilimento o di parte di stabilimento» non si applica

al trasferimento di funzioni amministrative da un comune a un ente amministrativo intercomunale quale quello di cui trattasi nella causa principale.

⁽¹⁾ GU n. C 351 del 10. 12. 1994, pag. 10.

SENTENZA DELLA CORTE

(Quinta Sezione)

17 ottobre 1996

nei procedimenti riuniti C-283/94, C-291/94 e C-292/94 (domande di pronuncia pregiudiziale del Finanzgericht di Colonia): Denkavit International BV (C-283/94), VITIC Amsterdam BV (C-291/94), Voormeer BV (C-292/94) contro Bundesamt für Finanzen ⁽¹⁾

(Armonizzazione delle legislazioni fiscali — Imposte sugli utili delle società — Società capogruppo e consociate)

(97/C 9/02)

(Lingua processuale: il tedesco)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nei procedimenti riuniti C-283/94, C-291/94 e C-292/94, aventi ad oggetto le domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, dal Finanzgericht di Colonia (Germania) nelle cause dinanzi ad esso pendenti tra Denkavit International BV (C-283/94), VITIC Amsterdam BV (C-291/94), Voormeer BV (C-292/94) e Bundesamt für Finanzen, domande vertenti sull'interpretazione degli artt. 3 e 5 della direttiva del Consiglio 23 luglio 1990, 90/435/CEE, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi (GU n. L 225 pag. 6), la Corte (Quinta Sezione), composta dai signori J.C. Moitinho de Almeida, presidente di sezione, L. Sevón, D.A.O. Edward, P. Jann (relatore) e M. Wathelet, giudici; avvocato generale: F.G. Jacobs, cancelliere: signora L. Hewlett, amministratore, ha pronunciato il 17 ottobre 1996 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore: